

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

* * *

RICORSO

per la **Prof.ssa DESSISLAVA PETEVA**, nata a Sofia (BULGARIA) il 05.07.1972 e residente in Milano, Via C. Gluck, 6, (Codice Fiscale: PTVDS72L45Z104J), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Leotta (Codice Fiscale: LTTGPP75D26H224A; PEC: giuseppelleotta@ordineavvocatiroma.org; fax: 06/233239808) ed elettivamente domiciliata presso il di lui Studio con sede in Roma alla via della Giuliana 35, giusta procura a margine del presente atto.

contro

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (d'ora in poi MIUR) in persona del Ministro *pro tempore*;

e nei confronti

della **Prof.ssa ELISA COZZINI**, residente in Prato, Via Torino, 27;

per l'annullamento

– **previa adozione d'idonea misura cautelare ed eventualmente tramite sentenza succintamente motivata da emettersi all'esito della camera di consiglio** – del D.M. MIUR n. 526 del 30/06/2014 (**doc. 1**), se ed in quanto necessario, finalizzato alla costituzione delle graduatorie nazionali per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM, di cui all'art. 19, comma 2, D.L. 104/2013, nella parte in cui (art. 2, comma 3) esclude, dagli anni di insegnamento maturati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, quelli in cui le attività di docenza siano state svolte con uditorio pre-accademico; di ogni atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale ed in particolare dell'eventuale provvedimento esplicito (di contenuto sconosciuto) di esclusione della Ricorrente dalla graduatoria nazionale per il settore disciplinare "CODI/13 – Flauto (ex F190)", nonché della graduatoria nazionale (di contenuto e data ad oggi sconosciuti) per il suddetto settore disciplinare "CODI/13 – Flauto (ex F190)".

FATTO

1. Sulla scorta di quanto previsto dall'art. 19, comma 2, D.L. n. 104 del 12/09/2013 (poi convertito, con modificazioni, dalla Legge 08/11/2013 n. 128), il MIUR, con il D.M. n. 526 del 30/06/2014 (**doc. 1**), oggi impugnato, ha avviato la procedura selettiva finalizzata alla costituzione delle graduatorie nazionali per l'attribuzione di incarichi a

tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM.

2. La Prof.ssa Dessislava Peteva, odierna ricorrente, in data 22/07/2014 ha ritualmente avanzato la propria domanda di partecipazione (**doc. 2**), sia telematicamente che, per scrupolo, a mezzo raccomandata a/r, ai fini del proprio inserimento nella costituenda graduatoria nazionale per il settore disciplinare “CODI/13 – Flauto (ex F190)”, indicando i tre anni accademici nei quali ha svolto, per ognuno, oltre 125 ore di insegnamento, nel rispetto della previsione dell’art. 2, commi 1 e 3, del D.M. 526/14.
3. Il 19/9/2014 l’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Puccini” (presso il quale la ricorrente ha svolto negli ultimi 3 anni accademici la sua attività di insegnamento), rispondendo ad una espressa richiesta avanzata dalla commissione all’uopo costituita presso il Conservatorio di Musica Niccolò Piccinni di Bari, inviava la nota protocollo 1110/A3 (doc. 3), specificando che l’insegnamento della Prof.ssa Peteva era stato rivolto, nei 3 anni in questione, ***“ad allevi (sic!) dei corsi pre-accademici e vecchio ordinamento”***.

Il D.M. MIUR n. 526 del 30/06/2014 (**doc. 1**) risulta palesemente illegittimo e gravemente lesivo degli interessi della Ricorrente e deve pertanto essere annullato – **se ed in quanto necessario** – *in parte qua* (ossia all’art. 2, comma 3, laddove esclude, dagli anni di insegnamento maturati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, quelli in cui le attività di docenza siano state svolte con uditorio pre-accademico), unitamente all’eventuale provvedimento esplicito (di contenuto sconosciuto) di esclusione della Ricorrente dalla graduatoria nazionale per il settore disciplinare “CODI/13 – Flauto (ex F190)”, nonché alla graduatoria nazionale (di contenuto e data ad oggi sconosciuti) per il settore disciplinare “CODI/13 – Flauto (ex F190)” – **previa adozione di idoneo provvedimento cautelare ed eventualmente tramite sentenza succintamente motivata da emettersi all’esito della camera di consiglio** – per i seguenti motivi di

DIRITTO

MOTIVO UNICO – Violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 2, D.L. n. 104 del 12/09/2013 (così come convertito, con modificazioni, dalla Legge 08/11/2013 n. 128) nonché della Legge 21/12/1999 n. 508 – Eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti, carenza di motivazione, perplessità ed illogicità manifesta.

A mente dell'art. 19, comma 2, D.L. n. 104 del 12/09/2013 (poi convertito, con modificazioni, dalla Legge 08/11/2013 n. 128) «*il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto è inserito, fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*».

Risulta oltremodo evidente come la disposizione di legge, nello specificare come requisito minimo per l'inserimento in graduatoria l'aver maturato almeno 3 anni accademici di insegnamento presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, non contenga alcuna preclusione rispetto alla possibilità di indicare anche il servizio svolto con riferimento a corsi pre-accademici, richiedendo solo che il personale docente abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto (oltre ad aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni).

Prima di soffermarsi su questo aspetto, però, va rilevato come l'esclusione della Ricorrente dalla graduatoria nazionale di propria competenza si basi su un evidente errore di valutazione del proprio servizio, dal momento che (come specificato nella nota 19/9/2014 dell'Istituto G. Puccini), il servizio dalla medesima prestato nei 3 ultimi anni accademici è stato rivolto ad allievi dei corsi **“pre-accademici e vecchio ordinamento”**; ed è noto che, rispetto al vecchio ordinamento, non esistono corsi in sé pre-accademici trattandosi invero di corsi accademici propriamente detti, a ciclo unico (e non basati sul modello 3+2), al termine dei quali viene rilasciato un diploma accademico legalmente equiparato alla Laurea Magistrale.

Pertanto, la ricorrente avrebbe comunque rispettato il requisito (peraltro illegittimo, per quanto si vedrà) richiesto dall'art. 2, comma 3, D.M. 526/14.

In ogni caso, ed in subordine, va rilevato come sia palesemente illegittima la previsione di cui all'art. 2, comma 3, D.M. 526/14, laddove richiede, per i soli contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per le altre tipologie contrattuali, le ore di insegnamento nei corsi accademici di primo e secondo livello.

Tale previsione contrasta, innanzitutto, con l'art. 19, comma 2, D.L. 104/2013 (dal quale il decreto ministeriale in questione promana), giacché tale norma, come sopra già evidenziato, non contiene alcuna preclusione rispetto alla possibilità di indicare anche il servizio svolto con riferimento a corsi pre-accademici, richiedendo solo che il personale docente abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto (oltre ad aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni).

Ma la previsione in questione risulta contraddittoria anche rispetto a quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 2, che indica come ai fini della valutazione si considera anno accademico l'aver svolto 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273 D.Lgs. 297/94, senza specificare o limitare in alcun modo l'insegnamento utile ai corsi accademici di primo o di secondo livello.

Pertanto, la previsione di cui all'art. 2, comma 3, D.M. 526/14 risulta, oltre che illegittima per violazione di legge, viziata da eccesso di potere per evidente disparità di trattamento, oltre che per errore sui presupposti, travisamento dei fatti, carenza di motivazione ed illogicità manifesta.

Peraltro codesto T.A.R. ha già riconosciuto la validità della censura sopra mossa (anche se, al momento, al fine dell'adozione di una misura cautelare), dapprima col decreto presidenziale 3528/14 del 24/7/14, obbligando l'amministrazione a rimuovere gli impedimenti informatici all'invio della domanda di partecipazione a docenti che dovevano indicare, come anni di insegnamento maturati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, attività di docenza svolte con uditorio pre-accademico, e quindi, con l'ordinanza 4375 del 15/9/2014, accogliendo la domanda cautelare, confermando all'uopo gli effetti del decreto 3528.

Alla luce di quanto sopra esposto, risulta evidente l'illegittimità dell'eventuale provvedimento esplicito (di contenuto sconosciuto) di esclusione della Ricorrente dalla graduatoria nazionale per il settore disciplinare "CODI/13 – Flauto (ex F190)", nonché della graduatoria nazionale (di contenuto e data ad oggi sconosciuti) per il settore disciplinare "CODI/13 – Flauto (ex F190)", per errore da parte della commissione nell'aver valutato il servizio svolto dalla ricorrente nei 3 anni accademici utili al fine dell'inserimento nelle graduatorie, o comunque per illegittimità derivata dalla dedotta illegittimità del decreto ministeriale impugnato, limitatamente all'art. 2, comma 3, per

quanto sopra chiarito.

SULL'ISTANZA CAUTELARE

Sussistono tutti i presupposti, nel caso di specie, per l'adozione di idoneo provvedimento cautelare, con conseguente ordine all'Amministrazione di esaminare la domanda presentata dalla ricorrente, e di inserirlo nella graduatoria nazionale per il settore disciplinare "CODI/13 – Flauto (ex F190)".

Per quanto concerne il *fumus boni iuris*, si richiama quanto già esposto nei motivi di ricorso.

Per quanto concerne il *periculum in mora*, si rileva come, qualora si attendesse la decisione nel merito del ricorso, questa verosimilmente arriverebbe solo fra qualche anno, con preclusione per la ricorrente della possibilità di essere collocata nella graduatoria di spettanza e di essere chiamata per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato, stante il suo attuale *status* di disoccupata.

Trattasi, in tutta evidenza, di danno grave ed irreparabile, non sanabile all'esito del giudizio di merito.

Tra l'altro, l'eventuale accoglimento del merito del ricorso esporrebbe l'amministrazione al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente, qualora il corretto inserimento in graduatoria, che dovesse risultare all'esito della decisione definitiva, avrebbe portato ad attribuire alla ricorrente medesima uno o più incarichi a tempo determinato.

E' quindi interesse della stessa amministrazione procedere in tempi rapidi alla corretta valutazione del ricorrente, previo idoneo provvedimento cautelare o decisione in tempi estremamente rapidi.

P.Q.M.

Si chiede l'annullamento – **previa adozione d'idonea misura cautelare ed eventualmente tramite sentenza succintamente motivata da emettersi all'esito della camera di consiglio** – dei provvedimenti impugnati, per quanto di ragione, con conseguente ordine al M.I.U.R. di inserimento della ricorrente nella posizione di competenza all'interno della graduatoria nazionale per il settore disciplinare "CODI/13 – Flauto (ex F190)".

Il tutto con ogni conseguenziale statuizione di legge, anche in ordine al rimborso delle spese processuali.

Ai sensi dell'art. 14 T.U. 30/5/2002, n. 115, si dichiara che vertendo il ricorso in materia di c.d. pubblico impiego il contributo unificato è pari ad €325,00.

Si depositano i seguenti documenti (in copia):

1. D.M. MIUR n. 526 del 30/06/2014 (impugnato in parte qua);
2. Domanda di partecipazione Prof.ssa Dessislava Peteva;
3. Nota 19/09/2014, prot. 1110/A3, dell'Istituto Superiore di Studi Musicali G. Puccini.

Roma, 13 ottobre 2014

Avv. Giuseppe Leotta

ATTO DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza dell'Avv. Giuseppe Leotta, nella qualità, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato il suesteso ricorso:

1) al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di

2) alla **Prof.ssa ELISA COZZINI**, residente in Prato, Via Torino, 27 (cap 59100), mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale